

	Diritto di chiamata		Blocco del veicolo		operazioni connesse al carico e scarico del veicolo		Indennità chilometrica
	Euro		Euro		Euro		dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito
	Feriale diurno	Notturmo o festivo (aumento del 30%)	Feriale diurno	Notturmo o festivo (aumento del 30%)	Feriale diurno	Notturmo o festivo (aumento del 30%)	Euro al KM
Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t	12,00	15,60	57,00	74,00	30,00	39,00	3,00
Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,51 t e fino a 3,5 t	17,50	22,75			40,00	52,00	3,50

TARIFE PER DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI

La tariffa per deposito e custodia dovrà essere corrisposta per ogni giorno o frazione di esso successivi alle prime 24 ore dalla rimozione.

Le tariffe per il deposito e la custodia dei veicoli da applicarsi, sono individuate come nella tabella di seguito:

Tipologia del servizio in concessione/ tipologia di deposito e custodia	Deposito e custodia giornaliera dal secondo al trentesimo giorno	Deposito e custodia giornaliera dal trentunesimo giorno
	€/al giorno	€/al giorno
Biciclette, ciclomotori, motocicli	2,5	1,00
Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t	6,00	4,00
Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t	12,00	8,00

Il deposito temporaneo dei veicoli rimossi è ubicato in Caserta alla viale A. Lincoln n° 1 – telefono 08118123671, ove si potrà ritirare il veicolo, entro i successivi 3 (tre) giorni, con i seguenti orari:

giorno	Orario
Dal lunedì al venerdì	7.00-21.00
festivi e prefestivi	7.00-24.00

Trascorsi 3 (tre) giorni dalla rimozione il veicolo dovrà essere ritirato presso la depository ubicata in Napoli alla via Murelle n° 57 tutti i giorni h 24.

Per contatti **08118123671** - mail: **rimozionecaserta@bourellygroup.com**

In alternativa alla rimozione, e quando il veicolo non causa intralcio o pericolo, si può disporre il blocco del veicolo, con attrezzo a chiave, senza oneri di custodia. In tal caso la ditta applicherà sulla portiera anteriore sinistra del veicolo un adesivo, fondo giallo e scritta nera, come sotto riportato:



Per lo sblocco del veicolo il trasgressore dovrà contattare il numero telefonico ivi indicato.

Il veicolo bloccato, trascorse le 24 ore, potrà essere rimosso su disposizione del Comando e trasferito presso le depositerie di cui sopra.

Per la restituzione del veicolo l'interessato, o suo delegato, si deve rivolgere alla ditta versando le spese di intervento, rimozione e custodia, per cui rilascerà ricevuta. Per la restituzione e lo sblocco non è necessario il pagamento della sanzione amministrativa, che avverrà con le modalità previste dalla legge.

Per la sanzione amministrativa accessoria *de quo* si applica l'articolo 215 del cds ed è prevista, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

articolo e comma	Violazione
7 comma 14	Sosta vietata con pannello aggiuntivo di rimozione o divieto di sosta e fermata Sosta vietata per manutenzione e pulizia strade
157	Sosta sul margine sinistro di strada urbana a senso unico senza lasciare spazio di almeno 3 mt
158	Sosta mezzi pubblici o taxi Sosta in zona riservata al mercato Sosta in zona carico e scarico merci Sosta spazi invalidi o davanti a scivoli Sosta corsia mezzi pubblici Sosta su banchina Sosta in seconda fila Sosta che impedisce l'accesso o spostamento di altri veicoli Sosta davanti a passo carrabile Sosta in corrispondenza o prossimità di passaggio al livello Sosta nelle galleria e sottovie Sosta in curva e sui dossi Sosta occultando segnaletica verticale o semafori Sosta in prossimità o corrispondenza di intersezione

	Sosta corsia di canalizzazione
158 comma 3	Sosta in centro abitato di rimorchio isolato
159 comma 1 lettera c	In ogni caso di sosta vietata quando costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione (a giudizio dell'agente accertatore che procede con la sola rimozione non essendo opportuno il blocco)
159 comma 1 lettera f	sosta vietata per più di 60 gg. senza pagamento ticket
159 comma 1 lettera g	sosta vietata per più di 60 gg.

La ditta dovrà procedere alla rimozione dei veicoli anche per motivi di ordine pubblico, pubblica necessità, veicoli abbandonati etc., oltre che per l'applicazione della sanzione accessoria obbligatoria ai sensi dell'articolo 159 cds, su richiesta degli operatori.

Non sono soggetti a rimozione i veicoli di polizia, di soccorso, medici in visita, invalidi con contrassegno, veicoli della P.A. in servizio di istituto. In tali casi, quando la sosta è pericolosa o causa intralcio, è consentito il solo spostamento in una zona non pericolosa del veicolo, con spese a carico del trasgressore.

Nel verbale di contestazione notificato sarà inserita l'avvertenza che decorsi tre mesi il veicolo si considererà abbandonato e quindi alienato ai sensi del DPR n° 189/2001.